

# Regione Lazio

## DIREZIONE PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA

### Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 agosto 2024, n. G10761

**Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 8 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001. (COD. GIUNTA-LAZIO-DAMF). Indizione procedura e approvazione avviso.**

**OGGETTO:** procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 8 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001. (COD. GIUNTA-LAZIO-DAMF). Indizione procedura e approvazione avviso.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA**

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", come modificato dal regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale", ora denominata, in esecuzione del r.r. 9/2023, Direzione regionale "Personale, Enti Locali e Sicurezza";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2022, n. 286 "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113", come modificata dalla DGR 1219/2022, la quale prevede, a valere sulle facoltà assunzionali 2022, il reclutamento di n. 27 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo di cui:

- 8 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 per particolari professionalità (MAX 30%);
- 4 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
- 15 posti attraverso procedura concorsuale esterna;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2024, n. 45 "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113", come modificata dalla DGR 960/2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2023, n. 42 "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023;

VISTO l’art. 28 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare il comma 1 ter, il quale prevede che: *“una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative (...), che tengono conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di livello dirigenziale di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*;

VISTO l’art. 3, c. 6, del citato d.l. 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede che: *“Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ai fini dell’attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell’amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.”*;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2022, recante: *“Adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021”*;

VISTO l’articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, il quale prevede che: *“Ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per*

*l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo e successive modifiche presso l'amministrazione che bandisce il concorso. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.*”;

VISTI l'articolo 181 e il punto 2 bis dell'allegato L del r.r. 1/2002, che introducono la disciplina delle procedure comparative riservate;

VISTA la determinazione dirigenziale 17 giugno 2024, n. G07968 recante: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato profilo amministrativo - giurista ed economista, vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio (COD. REG-LAZIO-DAM). Indizione concorso e approvazione bando”, la quale stabilisce “di riservare, ai sensi dell'art. 16, combinato disposto dei commi 1 e 1 bis, della legge regionale 6/2002, al personale dipendente di ruolo della Giunta regionale il cinque per cento dei posti messi a concorso, da arrotondare all'unità in caso di frazione superiore allo 0.50;”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente: “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, concernente: “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2010 n. 5 concernente: “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, concernente: “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, concernente: “Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, contenente: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente: “Codice in materia di protezione dei dati personale, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “Legge di stabilità regionale 2024”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14 ter, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il quale dispone che: *“al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

DATO ATTO che per la presente procedura comparativa è stata avviata la procedura di cui all'art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001 rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed inserito in appositi elenchi, rispettivamente:

- con nota prot. n. 809990 del 21 giugno 2024 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e le mobilità;

- con nota prot. n. 809991 del 21 giugno 2024 indirizzata alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione - Area Gestione degli ammortizzatori sociali e validazione dell'esecuzione dei servizi di Assistenza Tecnica dei fondi europei;

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 823268 del 25 giugno 2024 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e politiche per l'occupazione, in esito alla richiesta sopra richiamata, ha comunicato l'assenza, negli appositi elenchi tenuti dalla medesima, di unità di personale in disponibilità, in possesso del profilo richiesto;

DATO ATTO dell'inutile decorso del termine previsto dal citato articolo 34 bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3 quater, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79;

CONSIDERATO che dalla ricognizione della consistenza degli organici della Giunta regionale del Lazio, alla data del 31 dicembre 2023, nell'Area dei dirigenti risultano inquadrati n. 66 donne e n. 79 uomini, pari rispettivamente al 45,51 % e al 54,48 % dell'organico complessivo in servizio nella qualifica dirigenziale e che, dunque, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487 del 1994, come modificato dal D.P.R. 82 del 2023, il differenziale tra i due generi, pari all'8,97 %, risulta inferiore alla misura del 30% necessaria per l'applicazione del titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato;

ATTESO che con successivo provvedimento del Direttore della Direzione regionale Personale, Enti

Locali e Sicurezza verrà nominata apposita Commissione esaminatrice, la quale opererà in conformità delle disposizioni previste dagli allegati “L” e “O” del regolamento regionale n. 1/2002;

DATO ATTO che, con successivo provvedimento, comprensivo dell’assunzione del relativo impegno di spesa, potranno essere affidati a soggetto specializzato i servizi necessari all’organizzazione e all’espletamento della procedura comparativa;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere all’indizione della procedura comparativa riservata, per la copertura di n. 8 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato profilo amministrativo – giurista ed economista, vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio;

RITENUTO, altresì, di approvare l’avviso per la procedura comparativa riservata, per la copertura di n. 8 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato profilo amministrativo – giurista ed economista, vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il quale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Bandi di concorso e Avvisi” e sul Portale unico del reclutamento InPA;

#### DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di indire la procedura comparativa riservata, per la copertura di n. 8 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato profilo amministrativo – giurista ed economista, vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio;
- di approvare l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che nei termini prescritti non è intervenuta alcuna assegnazione di personale ai sensi del D.Lgs 165/2001, art. 34 bis, comma 2 e che pertanto si procederà alla copertura di tutti i posti programmati con la procedura selettiva in oggetto;
- di non effettuare le procedure di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modificazioni;
- di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza verrà nominata apposita Commissione esaminatrice, la quale opererà in conformità delle disposizioni previste dagli allegati “L” e “O” del regolamento regionale n. 1/2002;
- di stabilire, altresì, che con successivo provvedimento, comprensivo dell’assunzione del relativo impegno di spesa, potranno essere affidati a soggetto specializzato i servizi necessari all’organizzazione e all’espletamento della procedura comparativa.

La presente determinazione, unitamente all’avviso, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della Regione [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Bandi di concorso e Avvisi” e sul Portale unico del reclutamento InPA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice competente.

IL DIRETTORE  
Luigi Ferdinando Nazzaro